

REGOLAMENTO (CEE) N. 1790/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

relativo alle sanzioni applicabili ai produttori di frumento duro esclusi dal beneficio dell'aiuto alla produzione nella campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 364/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,considerando che il regolamento (CEE) n. 1738/89 della Commissione, del 19 giugno 1989, recante modalità di applicazione del regime dell'aiuto alla produzione di frumento duro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1244/91⁽⁴⁾, prevede le sanzioni applicabili in caso di accertamento di differenze tra le superfici oggetto delle domande di aiuto e quelle risultanti da un controllo effettuato dalle autorità competenti; che, in certi casi, tali sanzioni prevedono l'esclusione del richiedente dal beneficio dell'aiuto sia per la campagna nel corso della quale è stata accertata la differenza, sia per la campagna successiva;

considerando che, a partire dalla campagna 1993-94, il regime dell'aiuto alla produzione di frumento duro si è sostituito al regime dei pagamenti compensativi supplementari previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il cui importo si basa sul vecchio aiuto alla produzione, maggiorato di un importo destinato a compensare l'allineamento del prezzo di intervento del frumento duro sul prezzo del frumento tenero; che, per

evitare di aggravare la sanzione rispetto al momento in cui essa è stata istituita, è opportuno che, per la campagna 1993-94, la sanzione prevista nel quadro del regolamento (CEE) n. 1738/89 assuma la forma di una riduzione del pagamento compensativo supplementare pari all'importo che rappresenta l'aiuto alla produzione che sarebbe stato concesso nel 1993-94 se la normativa non fosse stata modificata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esclusione dal beneficio dell'aiuto alla produzione di frumento duro per la campagna 1993-94, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1738/89, consiste in una riduzione di 181,88 ECU/ha del pagamento compensativo supplementare previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 14. 5. 1991, pag. 24.